

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1185)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1973

Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Il passaggio delle competenze in materia di agricoltura alle Regioni è venuto a coincidere con la cessazione delle operatività di importanti disposizioni legislative (quale il piano verde n. 2, legge 4 agosto 1971, n. 592) che hanno recato cospicui mezzi finanziari per lo sviluppo di importanti iniziative nei diversi comparti dell'economia agricola italiana, sia sul piano strutturale che su quello dei servizi e dell'assistenza tecnica ed economica.

Tenuto altresì conto che la stessa Cassa per il Mezzogiorno ha concentrato la propria attività nella realizzazione di programmi speciali d'intervento, è apparso quanto mai necessario colmare nelle regioni meridionali,

più che in altre regioni, la mancanza di un sostanziale apporto di mezzi finanziari per far fronte alle complesse esigenze di ordine, sia sul piano infrastrutturale che su quello socio-economico, interessanti la popolazione agricola di dette zone.

D'altra parte, se con il disegno di legge sull'attuazione delle direttive comunitarie si può considerare adeguatamente definita la materia relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, resterebbero pur tuttavia sacrificati settori di vitale importanza per l'agricoltura nei vasti territori del Mezzogiorno, ove più fortemente si fa sentire la carenza di servizi essenziali per una efficiente conduzione delle aziende agricole, ed a

volte l'assenza di servizi essenziali per una decorosa condizione di vita umana delle popolazioni interessate.

Con il disegno di legge in esame, pertanto, si intende finanziare, nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, interventi straordinari in alcuni qualificanti settori delle opere di miglioramento fondiario.

Trattasi, in particolare, di interventi diretti a favorire da una parte la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali, nonchè la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali e, dall'altra, ad incentivare da parte di cooperative, loro consorzi ed enti di sviluppo la realizzazione di impianti per la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Il disegno di legge si caratterizza, inoltre, per l'obiettivo fondamentale di un apporto di mezzi finanziari aggiuntivi rispetto alle disponibilità che le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale possono destinare, nell'attuale quadro istituzionale delle competenze e delle fonti di finanziamento,

alla promozione ed al sostegno degli investimenti e delle attività agricole.

Con l'articolo 1 del disegno di legge è previsto lo stanziamento di 150 miliardi di lire, nel quinquennio 1973-1977, a favore del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da ripartire, tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, dal CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della citata legge n. 281.

Con l'articolo 2 sono dettati i principi fondamentali che dovranno essere osservati nella attuazione degli interventi.

In particolare, è previsto il coordinamento dell'azione delle Regioni con gli obblighi derivanti dalle norme comunitarie sulle strutture agricole, e sono determinate le misure massime contributive in relazione ai tipi d'intervento.

Con l'articolo 3 è indicata la copertura finanziaria degli oneri che comporta l'applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, di interventi straordinari nei settori appresso indicati, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 10 miliardi nell'esercizio 1973, lire 30 miliardi nell'esercizio 1974, lire 40 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977:

a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;

b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;

c) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.

Le predette somme saranno ripartite fra le Regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge saranno osservati i seguenti principi fondamentali:

1) l'azione regionale dovrà essere coordinata con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole;

2) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 potranno essere concessi

fino all'87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore a cento abitanti, residenti anche in borgate rurali; negli altri casi, il contributo non potrà superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

3) i contributi per le iniziative di cui alla lettera c) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.